

PARTITA IVA

Regime forfettario

LIBERO PROFESSIONISTA CON PARTITA IVA

- Apertura della partita IVA presso l' Agenzia delle Entrate
 - Codice attività per “attività svolta da Psicologo”: **ATECO 869030**
 - Scelta del regime fiscale:
 - ★ Regime ordinario
 - ★ Regime forfettario

Regime forfettario

Il regime si applica esclusivamente a coloro:

- che percepiscono compensi, **ragguagliati ad anno, non superiori ai 65.000 euro (limite così elevato dalla Legge di Stabilità per il 2019) fino al 31-12-2021**; non superiori a 85.000 euro dal 2022
- che non partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a imprese familiari, a società di persone (SNC o SAS), a associazioni professionali (o studi associati).
- che non detengono una partecipazione di controllo, anche indiretto, (semplificando, oltre il 50%) in una SRL che svolga attività riconducibile a quella svolta dal medesimo professionista
- che non esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti di colui che è stato nel biennio precedente, o è attualmente, il proprio datore di lavoro
- da anno 2020, in caso di contemporanea percezione di redditi di lavoro dipendente e/o assimilati (pensioni e collaborazioni coordinate e continuative), il cui reddito di lavoro dipendente **non superi i 30.000 euro**. Questo limite non si applica se il lavoro dipendente o assimilato è cessato.

Regime forfettario agevolato

Una speciale categoria di soggetti è rappresentata dalle “nuove attività”, con diritto all’aliquota fiscale sui redditi **pari al 5% per 5 anni**:

– ASSENZA DI PRECEDENTI ATTIVITA’

il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare.

– NO MERA PROSECUZIONE

l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (esclusa pratica obbligatoria - tirocinio).

Regime forfettario

Si applica IVA sulle prestazioni eseguite?	NO, MAI
Si detrae IVA sugli acquisti?	NO, MAI
Si subisce la ritenuta d'acconto sulle proprie fatture?	NO, MAI
Si opera la ritenuta d'acconto ai terzi che si pagano (collaboratori, consulenti)?	NO, MAI
Compensi massimi annui per mantenere il Regime	85.000 euro, ragguagliati ad anno
Criterio di imponibilità	Per cassa, considerando gli onorari realmente incassati
Costi deducibili	Forfettariamente, pari al 22% dei compensi

Regime forfettario

Aliquota imposta	15% (ma se si tratta di "nuova attività" si applica aliquota del 5% per 5 anni)
Indicatori sintetici di affidabilità (ISA)	Esclusione dall'applicazione
Uscita immediata dal regime forfettario	Quando in un esercizio si percepiscano più di 100.000 euro; da quel momento si applicano le ordinarie regole iva (esenzione o 22%)
Uscita dal 1° gennaio successivo	Quando in un esercizio si percepiscano più di 85.000 euro e fino a 100.000 euro
Irap	Non soggetto (come tutti i professionisti individuali)
Tenuta scritture contabili	Non obbligatoria
Durata	SENZA SCADENZA TEMPORALE

Regime forfettario

Uscita volontaria	Sempre possibile, ma il regime in cui si entra deve essere mantenuto per tre esercizi, salvo eccezioni
Fatturazione elettronica	Esonerati da fattura elettronica fino al 31-12-2023, tranne che per le fatturazioni a Enti Pubblici e chi nel 2021 ha incassato compensi per più di 30.000 euro

LA FATTURAZIONE

elementi obbligatori anche per il forfettario

- Elementi obbligatori della fattura ai fini IVA:
 - ◆ Data di emissione e numero progressivo univoco;
 - ◆ Dati identificativi dei soggetti fra cui è effettuata l'operazione (es: nome, cognome, residenza o domicilio);
 - ◆ Partita iva del prestatore;
 - ◆ Natura, qualità e quantità dei servizi oggetto dell'operazione;
 - ◆ Norma che comporta la non applicabilità dell'iva:
Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1 comma 54 e seguenti Legge 23 dicembre 2014 n.190
 - ◆ P. Iva (se esistente) o Codice Fiscale del cliente (qualora "privato")

REGIME FORFETTARIO VANTAGGI

- ◆ Aliquota imposta sui redditi inferiore (5% nuove iniziative, 15% gli altri); l'aliquota più bassa IRPEF è il 23%;
- ◆ Nessun obbligo di tenuta della contabilità; occorre solamente conservare i documenti fiscali;
- ◆ IRAP non si applica mai, come per tutti i professionisti non associati;
- ◆ Non si compilano gli Indici Sintetici di Affidabilità (è un allegato obbligatorio della dichiarazione dei redditi per i contribuenti IVA "ordinari");
- ◆ Non si addebita mai l'IVA al cliente (questo è un vantaggio per il cliente, qualora non possa detrarre l'IVA);
- ◆ Qualora non si abbiano clienti Enti Pubblici, non si è soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica (vedi eccezioni in scheda precedente);
- ◆ Non si subiscono mai ritenute dai clienti.

REGIME FORFETTARIO SVANTAGGI

- ◆ Qualora non si possiedano altri redditi soggetti a IRPEF, (oppure questi redditi siano esegui) si perdono tutte le detrazioni e le deduzioni fiscali tranne i versamenti a ENPAP (che rimangono deducibili anche in regime forfettario); si perdono per esempio: le detrazioni per familiari a carico, per lavoro autonomo, per spese mediche, per ristrutturazioni edilizie, per risparmio energetico, per spese scolastiche, etc; si perdono le deduzioni per versamenti a fondi pensione, erogazioni a Onlus, contributi INPS Colf, etc;
- ◆ Non si detrae mai l'Iva sugli acquisti;
- ◆ Si deducono costi pari al 22% dei compensi incassati (questo è uno svantaggio solamente quando i costi sostenuti dal professionista sono elevati).

LA FATTURAZIONE

RIEPILOGO EMISSIONE FATTURE

1. Prestazioni sanitarie rese a persone fisiche: obbligo di fattura “cartacea”, divieto di emissione di fattura elettronica
2. Prestazioni verso clienti Enti pubblici: obbligo di fattura elettronica
3. Altre prestazioni: fattura cartacea o elettronica a libera scelta